RegioneLombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6298 SEDUTA DEL 15/06/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*	ROMANO MARIA LA RUSSA
ALESSANDRO BEDUSCHI	ELENA LUCCHINI
GUIDO BERTOLASO	FRANCO LUCENTE
FRANCESCA CARUSO	GIORGIO MAIONE
GIANLUCA COMAZZI	DEBORA MASSARI
ALESSANDRO FERMI	MASSIMO SERTORI
PAOLO FRANCO	CLAUDIA MARIA TERZI
GUIDO GUIDESI	SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Fermi

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO AI CRITERI ED ALLE PREVISIONI DI FINANZIAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – ANNO ACCADEMICO 2026 - 2027

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Elisabetta Confalonieri

Il Dirigente Dario Sciunnach

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

VISTI:

- il D.P.C.M. 9 aprile 2001 *"Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390*";
- la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "*Norme in materia di accessi ai corsi universitari", ed in particolare l'articolo 1;*
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 "*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*", ed in particolare gli articoli 7 e 8;
- *il Decreto* del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021 "*Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D.lgs.68/2012 , in applicazione dell'articolo 12 del D.L. 6/11/2021, n. 152*" nonché la relativa nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676 dell'11 maggio 2022;
- l'articolo 1, comma 566, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 **"**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", il quale prevede che il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS), di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*";
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", ed in particolare l'articolo 1, comma 713 che ha incrementato il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 12 novembre 2020, prot. n. 853, come integrato dal D.M. 2 agosto 2023, n. 1019, relativo alla determinazione dei fabbisogni finanziari delle Regioni di cui all'art. 1, co. 271, della legge n. 232/2016 e alla definizione dei criteri e modalità di riparto del FIS in attuazione dell'art. 7, comma 7, del D.lgs. n. 68/2012;
- il Decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca, n. 175 del 10 febbraio 2026 "*Aggiornamento per l'anno accademico 2026/2027 degli importi minimi delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore*";
- il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 176 del 10 febbraio 2026 "*Aggiornamento per l'anno accademico 2026/2027 dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e*

dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio";

- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 176 del 24 febbraio 2026 "*Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2026/2027*", come previsto dall'articolo 13, comma 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001;

VISTI altresì:

- il D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835 relativo alle linee guida per l'offerta formativa universitaria a distanza nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accreditamento;
- la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante "*Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria";*
- il D. Lgs. 15 maggio 2025, n. 71, che disciplina le "*nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM- 46) e in medicina veterinaria (L.M.- 42)";*
- il D.M. 30 maggio 2025, n. 418, recante "*Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a. a. 2025-2026*";
- il D.M. 20 Giugno 2025, n. 431 relativo al contributo forfettario ed ai termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria per l'a.a. 2025-2026;
- il D.M. 11 luglio 2025, n. 447, recante "*Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025";*
- il D.M. 16 luglio 2025, n. 454, recante "*Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026*";
- il D.M. 4 agosto 2025, n. 557, recante "*Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria*";
- il D.M. 22 Dicembre 2025, n. 1115, recente "Definizione *di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D. Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26*";

VISTA in via ulteriore la legge 28 dicembre 1995, n. 549 e s.m.i. "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*" la quale -all'articolo 3, commi da 20 a 23:

- ha istituito la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo regolato dalla legge statale, corrisposto dagli studenti all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;

- ha stabilito che il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio è attribuito alle Regioni ed alle Province autonome e interamente devoluto all'erogazione delle borse di studio a favore degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi;
- ha previsto che le regioni e le province autonome-di regola- rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) degli studenti;

RICHIAMATE:

- la l.r. 14 luglio 2003, n.. 10 "*Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali*" e *s.m.i.,* ed in particolare gli articoli da 60 a 63 afferenti alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario ed all'avvio di una sperimentazione consistente nell'erogazione di benefici a concorso a favore di studenti che frequentano corsi di laurea erogati prevalentemente a distanza dalle Università lombarde;
- la l.r. 13 dicembre 2004, n. 33 *"Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario*", ed in particolare l'articolo 5 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza a definire annualmente i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie, i requisiti per l'accesso ai servizi, l'entità delle prestazioni e le linee operative per l'individuazione di tipologie, contenuti e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario;

DATO ATTO che sulla base della predetta normativa statale è stata avviata una riforma a livello nazionale -a partire dall'anno accademico 2025/2026- per l'accesso al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42) erogati in lingua italiana dalle università statali, mediante una nuova procedura caratterizzata nello specifico da:

- abolizione del test di ingresso ai corsi e il superamento del numero chiuso;
- istituzione di un semestre filtro, quale percorso didattico comune ai citati corsi di laurea magistrale;
- espletamento di esami di merito per misurare le attitudini e le competenze degli studenti;
- approvazione di una graduatoria unica nazionale di merito per l'iscrizione al corso di laurea magistrale scelto in fase di iscrizione al semestre filtro;
- possibilità per gli studenti che non risultano in posizione utile nella graduatoria nazionale per l'accesso ai corsi di iscriversi ad un corso affine prescelto, di cui all'art. 8 del citato D.M. 418/2025 o altro corso di laurea;

CONSIDERATO che i soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario devono emanare appositi bandi di concorso per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario, in conformità alle disposizioni fissate dalla normativa nazionale e regionale e sulla base dei criteri e delle linee di finanziamento definiti dalla Regione;

RILEVATO altresì che, in data 19 luglio 2010, è stato sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un apposito Protocollo d'Intesa che – nelle more della definizione da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario, in attuazione della D. Lgs. 68/2012, e mettendo a frutto le sperimentazioni già realizzate nel territorio regionale, in coerenza agli obiettivi e finalità della Legge regionale 33/2004 – ha previsto espressamente la realizzazione di interventi innovativi orientati alla valutazione ed alla valorizzazione del merito, in un contesto di rafforzamento del ruolo della Regione e, in particolare, all'anticipazione della possibilità di differenziare, su base regionale, i criteri di attribuzione delle borse di studio universitarie attraverso una valutazione oggettiva delle competenze degli studenti;

EVIDENZIATO che, in attuazione del citato Protocollo, è stata avviata nei precedenti anni accademici – nelle more dell'attuazione della citata normativa statale di riforma del sistema universitario in sede nazionale e della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni – una sperimentazione condivisa con il sistema universitario lombardo, volta alla definizione di interventi innovativi orientati ad una maggiore valorizzazione del merito, ad un più efficace sostegno agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nonché ad un ruolo più incisivo e responsabile del Governo regionale in un'ottica di sussidiarietà, attraverso in particolare:

- l'introduzione di nuovi criteri di accesso alle borse di studio per gli studenti del primo anno dei Corsi di Laurea di primo livello o di una Laurea Magistrale a Ciclo unico;
- la revisione dei criteri per il mantenimento della borsa di studio del primo anno di Corso e l'accesso al secondo anno;

RILEVATA l'esigenza, nelle more della definizione dei LEP nazionali di cui all''art. 7, comma 7, del D.lgs. 68/2012, di proseguire anche per l'anno accademico 2026/2027 la citata sperimentazione per gli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Laurea, comunque in coerenza con le disposizioni relative ai predetti D. Lgs. 68/2012 e D.M. 1320/2021;

CONSIDERATO che occorre definire per l'a.a. 2026/2027 i requisiti essenziali e le modalità per l'assegnazione delle borse di studio agli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi, iscritti alle Università, alle Istituzioni delle AFAM ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici aventi sede legale in Lombardia;

RITENUTO pertanto:

- di approvare il documento definito dalla competente Direzione Generale "Università, Ricerca e Innovazione "*Requisiti essenziali per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario – a.a. 2026/2027*", di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- al fine di consentire ai Soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario di quantificare il numero delle borse di studio da mettere a concorso per l'a.a.

2026/2027, di approvare le previsioni minime di finanziamento quantificate complessivamente in € 114.000.000,00 – di cui € 74.000.000 di risorse di competenza regionale(€ 24.000.000,00 di risorse autonome ed € 50.000.000,00 relativi al gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario)- secondo quanto riportato nell'Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto;

STABILITO che le predette risorse di competenza regionale sono stanziate rispettivamente:
- in entrata, sul capitolo 1.0101.46.4234 (*Tassa regionale per il diritto allo studio*);
- in spesa, sui capitoli della Missione 4, Programma 4, Titolo 1, n. 8414, 8415 e 8416 (*Tassa regionale per il diritto allo studio*), e, nei limiti delle disponibilità del bilancio pluriennale 2026-2028, sui capitoli 7811, 7812 e 7813 (Risorse autonome);

STABILITO altresì che alle risorse regionali concorrono per l'a.a. 2026/2027 le risorse statali del Fondo Integrativo Statale (FIS) che saranno ripartite dal Ministero dell'Università e della Ricerca a favore dei soggetti gestori DSU;

RITENUTO altresì di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la quantificazione del fabbisogno finanziario e la determinazione definitiva delle risorse finanziarie da assegnare ai soggetti gestori per la concessione delle borse di studio DSU per l'a.a. 2026/2027, anche a seguito dell'approvazione della graduatoria nazionale di merito di cui all'art. 7 del D.M del D.M. 418/2025 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria e dell'iter procedurale correlato all'assegnazione dei benefici a concorso DSU degli studenti partecipanti al semestre filtro di cui al citato D. Lgs. 71/2025;

DATO ATTO che in merito al presente provvedimento sono state sentite in data 25 maggio 2026 le Università, le Istituzioni dell'AFAM, le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, le relative rappresentanze studentesche ed i rappresentanti del Consiglio regionale nell'ambito del Comitato regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 6 della l.r. 33/2004 e s.m.i.;

RICHIAMATA la legge regionale. n. 20/2008 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*";

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento definito dalla competente Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione "*Requisiti essenziali per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario – a.a. 2026/2027*", di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare le previsioni minime di finanziamento quantificate complessivamente in € 114.000.000,00 – di cui € 74.000.000 di risorse di competenza regionale (€ 24.000.000,00 di risorse autonome ed € 50.000.000,00 relativi al gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) - secondo quanto riportato nell'Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che le predette risorse di competenza regionale sono stanziate rispettivamente:
   - in entrata, sul capitolo 1.0101.46.4234 (*Tassa regionale per il diritto allo studio*);
   - in spesa, sui capitoli della Missione 4, Programma 4, Titolo 1, n. 8414, 8415 e 8416 (*Tassa regionale per il diritto allo studio*), e, nei limiti delle disponibilità del bilancio pluriennale 2026-2028, sui capitoli 7811, 7812 e 7813 (Risorse autonome) dell'esercizio finanziario 2027;

4. di stabilire altresì che con le risorse regionali concorrono per l'a.a. 2026/2027 le risorse statali del Fondo Integrativo Statale (FIS) che saranno ripartite dal Ministero dell'Università e della Ricerca a favore dei soggetti gestori;

5. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la quantificazione del fabbisogno finanziario e la determinazione definitiva delle risorse finanziarie da assegnare ai soggetti gestori per la concessione delle borse di studio DSU per l'a.a. 2026/2027, anche a seguito dell'approvazione della graduatoria nazionale di merito di cui all'art. 7 del D.M. 418/2025 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria e dell'iter procedurale correlato all'assegnazione dei benefici a concorso DSU degli studenti partecipanti al semestre filtro di cui al citato D. Lgs. 71/2025;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia;

7. di demandare alla Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

RegioneLombardia

Allegato "A"

REQUISITI ESSENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – ANNO ACCADEMICO 2026/2027

1. CONDIZIONI ECONOMICHE ED ABITATIVE

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del D. Lgs. n. 68 del 2012 – che prevede la definizione, a livello nazionale, dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) – il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici per il Diritto allo Studio è definito secondo le modalità previste dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013.

Le condizioni economiche dello studente – con riferimento all'Indicatore della Situazione Economica per prestazioni universitarie (ISEE) e di quella Patrimoniale Equivalente (ISPE) – sono calcolate in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del DM n. 1320 del 17 dicembre 2021 "*Incremento del valore delle Borse di Studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il Diritto allo Studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del D.L. 6.11.2021 n. 152*" e della relativa Circolare applicativa del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676 dell'11 maggio 2022.

Gli studenti che richiedono i benefici del Diritto allo Studio devono essere in possesso, con riferimento al nucleo familiare, di:

- un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente, calcolato dai Soggetti gestori e corrispondente a ISP/Scala di equivalenza (come da Sezione I *Modalità di calcolo ISEE ordinario dell'attestazione per le prestazioni relative allo studio universitario*), non superiore a euro 58.452,06;
- un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non superiore a euro 26.887,93.

In particolare, l'ammontare della Borsa di Studio è differenziato in relazione alla fascia reddituale corrispondente all'ISEE universitario del nucleo familiare e alla diversa provenienza geografica degli studenti.

FASCE REDDITUALI:

FASCE REDDITUALI	VALORE ISEE UNIVERSITARIO	
1ª Fascia	da euro 0,00	ad euro 13.443,97
2ª Fascia	da euro 13.443,98	ad euro 17.925,29
3ª Fascia	da euro 17.925,30	ad euro 26.887,93

PROVENIENZA GEOGRAFICA:

- **Studenti in sede:** studenti residenti nel Comune sede del Corso di studio frequentato o residenti nelle aree circostanti, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001, e che impiegano, con il trasporto pubblico, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso;
- **Studenti pendolari:** studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza compresi tra 60 e 90 minuti;
- **Studenti fuori sede:** studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede.

  I tempi di percorrenza possono essere verificati sul sito regionale www.muoversi.regione.lombardia.it e, per le città situate al di fuori della Regione Lombardia, mediante le applicazioni utilizzate dai soggetti gestori del diritto allo studio per il calcolo dei percorsi.

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario trovano applicazione le modalità di determinazione previste dall'articolo 8 del DPCM n. 159/2013 *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*.

Ai sensi dell'articolo 9 del richiamato DPCM 159/2013, l'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora, quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%.

Ai sensi dell'articolo 10 del citato DPCM 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del DPR n. 445/2000 e s.m.i, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

Il termine di validità delle certificazioni ISEE è stabilito sulla base delle disposizioni previste dal DL n. 4 del 28 gennaio 2019 (articolo 11, comma 2), convertito dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019.

Al fine di prestare idonea assistenza agli studenti per le procedure inerenti alla compilazione della DSU, dell'attestazione ISEE e della documentazione relativa, i Soggetti gestori possono stipulare apposite convenzioni con i centri CAF presenti sul territorio lombardo.

L'ammontare delle Borse di Studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il Diritto allo Studio, è così definito:

STUDENTI IN SEDE

- 1^ fascia reddituale: euro 2.601,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 3.430,00;

- 2^ fascia reddituale: euro 2.162,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 2.991,00;
- 3^ euro fascia reddituale: euro 1.314,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 2.143,00.

STUDENTI PENDOLARI

- 1^ fascia reddituale: euro 3.991,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 4.820,00;
- 2^ fascia reddituale: euro 3.362,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 4.191,00;
- 3^ fascia reddituale: euro 2.470,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 3.299,00.

STUDENTI FUORI SEDE

a) ospiti presso le strutture abitative dei Soggetti gestori; qualora gli Enti siano in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente, l'importo delle Borse di Studio è così determinato:
   - 1^ fascia reddituale: euro 4.620,00 + alloggio ed un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 8.248,00;
   - 2^ fascia reddituale: euro 3.544,00 + alloggio ed un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 7.172,00;
   - 3^ fascia reddituale: euro 2.229,00 + alloggio ed un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 5.857,00;
b) studenti fuori sede che utilizzano altre Strutture residenziali pubbliche o private:
   - 1^ fascia reddituale: euro 7.419,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 8.248,00;
   - 2^ fascia reddituale: euro 6.343,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 7.172,00;
   - 3^ fascia reddituale: euro 5.028,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 5.857,00.

Ciascun Soggetto gestore determina le modalità per l'utilizzo del servizio di ristorazione da parte degli studenti in sede, pendolari e fuori sede che hanno ottenuto il beneficio della Borsa di Studio o l'idoneità al beneficio stesso. Tali modalità possono comprendere, ad esempio, la gestione diretta e indiretta del servizio, il convenzionamento con soggetti esterni, l'erogazione in denaro della somma corrispondente alla trattenuta sull'importo della borsa di studio (pari ad euro 829,00 per l'anno accademico 2026/2027) o l'erogazione di voucher, buoni pasto e simili.

La trattenuta sull'importo della Borsa di Studio relativa al servizio di alloggio è invece pari ad euro 2.799,00 e può essere incrementata dai Soggetti gestori nei seguenti importi:

a) sino all'importo di euro 2.847,00 quando il posto letto ricomprenda la possibilità, per gli studenti, di fruire di specifiche tipologie di servizi -anche integrativi- a quello abitativo (a mero titolo esemplificativo, la palestra, il servizio di lavanderia, il servizio di reception/portineria, disponibilità di sale studio o ricreative);
b) euro 2.940,00 quando il servizio alloggio è inserito in un sistema di strutture atte a fornire agli studenti, oltre alla residenzialità, una serie di servizi peculiari per il diritto allo studio di accompagnamento, tutoraggio, assistenza didattica, nonché di formazione e cultura.

2. MAGGIORAZIONI DELLA BORSA DI STUDIO

In attuazione dell'articolo 2, comma 3, del D.M. n. 1320/2021, gli studenti che, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, conseguono il Titolo di Studio di Laurea, Laurea magistrale e di Laurea magistrale a Ciclo unico beneficiano di un'integrazione della Borsa di Studio pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, al netto delle ritenute per il servizio abitativo e di ristorazione.

In attuazione dell'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 1320/2021, per le studentesse iscritte ai Corsi di studio in materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), l'importo della Borsa di Studio spettante è incrementato del 20%. Secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2022, l'incremento del 20% della Borsa di Studio per le studentesse STEM non è cumulabile con l'incremento del 15% previsto per gli studenti con livello ISEE inferiore al 50% del limite massimo di riferimento e, pertanto, l'incremento è calcolato sulla base del valore della Borsa di Studio spettante alla studentessa (pari, dunque, all'importo della seconda o terza fascia di reddito).

In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del DM n. 1320/2021 agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la Borsa di Studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa di Studio per l'intera durata dei corsi.
Il richiamato incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la Borsa di Studio con riferimento al corso di studio al quale lo studente stesso ha correlato l'incremento.

L'assegnazione agli studenti beneficiari delle citate integrazioni alla borsa di studio è disposta dagli enti per il diritto allo studio nei limiti delle disponibilità finanziarie a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito degli studenti idonei, secondo il seguente ordine di priorità:
a) integrazione relativa alle studentesse STEM (art. 3 comma 5 D.M. 1320/2021);
b) integrazione relativa agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio (art. 6 comma 3 D.M. 1320/2021);
c) integrazione relativa ai "premi di laurea" (art. 2 comma 3 D.M. 1320/2021).

3. STUDENTE AUTONOMO

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del DM n. 1320/2021, lo studente è considerato autonomo quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
- è residente, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione Unica, fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine ed in un'unità abitativa non di proprietà di un suo componente;
- disponga di redditi da lavoro dipendente o assimilato -non prestato alle dipendenze di familiari entro il terzo grado di parentela, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori ad euro 9.000,00.
  Anche lo studente autonomo è considerato fuori sede qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso nel Comune ove ha sede il corso frequentato.

4. STUDENTI STRANIERI

La condizione economica degli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero o degli studenti italiani residenti all'estero è definita sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 5, del DPCM n. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D. Lgs n. 286 del 25 luglio 1998 e smi (articolo 4, commi 3 e 39) e dal DPR n. 394 del 31 agosto 1999 (articolo 46, comma 5).

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri di cui all'art. 13, comma 5, del DPCM 9 aprile 2001 (specificati con D.M 24/02/2026 n. 176), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese d'origine, o delle Autorità diplomatiche del paese d'origine presenti in Italia, che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.

Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli atenei o da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.
Gli studenti con protezione internazionale/sussidiaria/ temporanea (emergenza Ucraina) e gli studenti provenienti da paesi interessati da situazioni emergenziali derivanti da eventi bellici in atto a carattere transnazionale (emergenza Iran) che si trovano in situazioni di comprovata difficoltà economica, sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Autorità diplomatiche.
In ogni caso il reddito percepito all'estero e dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore all'importo minimo definito a livello nazionale corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Questo valore costituisce la soglia minima per la valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia in base al D.P.C.M. N. 159 del 5 dicembre 2013 tramite attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

5. STUDENTI DISABILI

La Borsa di Studio può essere incrementata dai Soggetti gestori dei servizi per il Diritto allo Studio fino al massimo del 40% dell'importo spettante, nel caso di studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.M. n. 1320/2021, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

6.MOBILITÀ INTERNAZIONALE E STAGE

In attuazione dell'articolo 3, comma 9, del DM n. 1320/21, gli studenti assegnatari di Borsa di Studio per l'anno accademico 2026/2027 e gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage.
Il contributo – nelle more della completa definizione dei LEP nazionali e nei limiti delle risorse dell'articolo 18 del D.Lgs n. 68/2012 – è pari ad euro 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla Struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe Strutture presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. Dall'importo dell'integrazione erogata dal Soggetto

gestore è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i Fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari, e con Fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.
Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, per un importo fino ad euro 100,00 per i Paesi europei e fino ad euro 500,00, per i Paesi extraeuropei.
I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun Corso di studi frequentato. Gli studenti iscritti ai Corsi sperimentali attivati, ai sensi della legge n. 508/1999, dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), hanno diritto al contributo per una sola volta per l'intero percorso formativo.
Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo *Leonardo* (o di iniziative analoghe), purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell'ultimo anno di studi.
Gli studenti che, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo per la mobilità internazionale e per gli stage nell'ambito del programma Erasmus Plus, non rispettano i termini o lo risolvono prima della sua scadenza per motivi diversi da quelli indicati nell'art. 13 dello stesso (risoluzione nei casi di circostanze che rendano l'esecuzione del contratto impraticabile, impossibile o eccessivamente difficile) dovranno restituire l'importo dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage e la quota relativa alle spese di viaggio già erogati.

7. ATTRIBUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E REQUISITI DI MERITO

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori Piano di Studi) – ossia quelli non utili al conseguimento del Titolo – e quelli relativi alla prova finale o assimilata non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

a) Rateizzazione della Borsa di Studio

In applicazione delle disposizioni della Circolare del Ministero dell'Università e Ricerca n. 13676/2022, il termine per l'erogazione della prima rata della Borsa di Studio – di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del DM n. 1320/2021 – deve ritenersi non perentorio per i Soggetti gestori del DSU. Conseguentemente, qualora il citato termine sia incompatibile con la formulazione delle graduatorie definitive oppure con le tempistiche dei processi relativi all'assegnazione delle risorse del *Fondo Integrativo Statale* (FIS), il pagamento della prima rata è disposto dai medesimi Enti entro il termine del 31 dicembre, in attuazione dell'articolo 4, comma 13, del D.P.C.M 9 aprile 2001.
Per gli studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM -41), Odontoiatria e Protesi dentaria (LM-46) e Medicina Veterinaria (LM-42) e corsi affini di cui all'art. 8 del D.M. 418/2025 delle università statali trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute nel successivo paragrafo 9.

b) Criteri di accesso alla Borsa di Studio al primo anno di Corso

In coerenza con le previsioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2021 (per la quale restano validi gli Accordi eventualmente stipulati dal medesimo Ministero con le Regioni per la sperimentazione di modelli innovativi nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del Sistema universitario, ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs n. 68/2012), la Regione, anche per l'anno accademico 2026/2027, ritiene opportuno – nelle more della definizione dei LEP nazionali – proseguire nella sperimentazione attuata in precedenza, mantenendo una valutazione di merito del primo anno omogenea.

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 9 per i primi anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in veterinaria (LM-42) e corsi affini, l'accesso ai benefici del Diritto allo Studio Universitario per gli studenti iscritti al primo anno di una Laurea di primo livello o di una Laurea magistrale a ciclo unico sarà vincolato al superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai Corsi di studio senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Si riserva ai Soggetti gestori dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario la facoltà di vincolare l'idoneità alla Borsa di Studio ad altre forme di verifica quali, ad esempio, test standardizzati e prove attitudinali con un livello minimo di merito definito dagli stessi, ovvero voto di maturità con votazione, comunque, non inferiore a 70/100.
Le citate disposizioni relative ai criteri di reddito e merito per accesso alle Borse di Studio per gli studenti universitari frequentanti Enti di Alta Formazione insediati in Regione trovano applicazione, con riferimento all'anno accademico 2026/2027, per gli studenti del primo anno che si iscrivono ad un Corso di Laurea triennale o di Laurea magistrale a Ciclo unico.

c) Criteri per il mantenimento della Borsa di Studio del primo anno e l'accesso al secondo anno

Il livello essenziale per il mantenimento del beneficio della Borsa di Studio del primo anno di Corso è calcolato in base alla media dei crediti a livello regionale, conseguiti al 10 agosto dagli studenti iscritti alle Istituzioni universitarie della Regione Lombardia, suddivisi per anno di corso, esclusi gli studenti che non hanno conseguito nessun credito nell'anno accademico precedente. Tale media è risultata essere pari a 35 crediti.
Gli studenti che si iscrivono al secondo anno di studi (ovvero le matricole dell'anno accademico 2025/2026) e che non raggiungono i crediti previsti al 30 novembre sono tenuti, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 6, comma 3, del DPCM 9 aprile 2001, a restituire la prima rata della Borsa.
Resta confermata la possibilità di utilizzare un "*bonus*", pari a 5 crediti, per il rispetto delle citate scadenze ed il conseguente ottenimento della Borsa di Studio relativa al secondo anno (articolo 5, comma 7, del DM 1320/2021).
Il livello dei crediti potrà essere in ogni caso incrementato dai Soggetti gestori per le singole Facoltà o per i singoli Corsi di Laurea, nell'ambito della propria autonomia, mediante il medesimo metodo di calcolo dei crediti sul campione di riferimento.

d) Criteri di accesso alla Borsa di Studio per i successivi anni di corso

I criteri di accesso alla Borsa di Studio per i successivi anni accademici trovano applicazione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del DPCM 9 aprile 2001 e nell'articolo 5, commi 5 e 6, del DM n. 1320/2021.
In ogni caso, al fine di elevare il livello qualitativo degli studi universitari in Lombardia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 9, del DPCM 9 aprile 2001, si specifica che Regione Lombardia concede preventivamente il proprio assenso ai Soggetti gestori che intendono innalzare i requisiti di merito richiesti per l'ottenimento dei benefici entro i limiti consentiti, nel caso di Corsi ad accesso programmato ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 264 del 2 agosto 1999 o di regolamenti didattici e di deliberazioni degli Organi accademici delle Università non statali legalmente riconosciute.

8. BORSA DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI STUDIO EROGATI A DISTANZA.

In attuazione dell'art. 63, comma 1-ter della l.r. 10/2003 e s.m.i. e nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del D.L.gs. 68/2012 afferente ai livelli essenziali delle prestazioni a livello nazionale, in via sperimentale per l'a.a. 2026/2027 agli studenti che presentano i requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di

studio e che frequentano corsi di studio erogati prevalentemente a distanza (oltre il 50%) dalle università aventi sede legale in Lombardia, può essere concessa una borsa di studio di importo unitario pari a € 500,00 qualora previsto dai relativi bandi di concorso.

9. DISCIPLINA DEL GODIMENTO DEI BENEFICI A CONCORSO DSU DEGLI STUDENTI IMMATRICOLATI AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA E MEDICINA VETERINARIA.

Il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 e il D.M. n. 431 del 20 giugno 2025 -attuativi della legge delega n. 26/2025 e del relativo D.lgs. 71/2025- disciplinano le nuove modalità di accesso degli studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) e corsi affini.

Anche per l'a.a. 2026/2027 tali disposizioni non si applicano ai corsi di studio erogati dalle università non statali legalmente riconosciute e a quelli erogati in lingua inglese presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, salvo diverse disposizioni statali in materia.

Con riferimento al godimento dei benefici a concorso, in via preliminare si distinguono gli studenti frequentanti i predetti corsi di laurea in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) come segue:

- *iscritti al semestre filtro* (studenti contemporaneamente iscritti). Per tali studenti è previsto l'accesso unicamente ai benefici dei servizi relativi alla ristorazione e all'alloggio, purché tale semestre sia composto da almeno il 51% di attività didattiche in presenza, con esclusione in ogni caso dell'assegnazione della borsa di studio DSU. Le modalità per la fruizione di tali servizi sono previste nei Bandi di Concorso emanati dai soggetti gestori;
- *immatricolati al secondo semestre*: studenti che si immatricolano al secondo semestre dei corsi di studio predetti, ai corsi affini e ad ogni altro corso, usufruiscono dei servizi e degli interventi per il diritto allo studio, compresa la borsa di studio.

9.1 Procedure per l'assegnazione dei benefici DSU per studenti partecipanti al semestre filtro.

I soggetti gestori DSU emanano un Avviso pubblico per tutti gli studenti che intendono ottenere la borsa di studio DSU nell'a. a. 2026/2027, prevedendo scadenze diversificate per offrire agli studenti che concludono il semestre filtro in atenei fuori regione, o che iscritti al semestre filtro in atenei della regione non lo abbiano superato, di presentare domanda per i benefici a concorso a seguito dell'immatricolazione nel secondo semestre.
Gli studenti che si iscrivono al semestre filtro presentano domanda per la borsa di studio presso il soggetto gestore DSU cui fa riferimento la sede universitaria di iscrizione, secondo le procedure, modalità e tempistiche ordinarie – ossia valide anche per gli studenti non iscritti al semestre filtro- e per tutti i benefici DSU di cui desiderano disporre nell'a. a. 2026/2027, compresa la borsa di studio e i relativi servizi DSU.

Successivamente i soggetti gestori DSU approvano -con riferimento al predetto Avviso pubblico- le graduatorie di merito generali relative a tutti gli studenti risultati idonei. Gli studenti iscritti al semestre filtro sono inseriti nella graduatoria generale con riferimento al solo beneficio DSU del servizio alloggio e sono eventualmente individuati vincitori dello stesso sino alla medesima data degli studenti ordinari.

In riferimento al beneficio della borsa di studio, gli studenti partecipanti al semestre filtro (c.d. "studenti contemporaneamente iscritti") -che si sono candidati secondo le scadenze

ordinarie- sono collocati in una successiva e diversa graduatoria (c.d. "borsa del secondo semestre") in condizione di sospensione (sospesi in attesa degli esiti del semestre filtro ed immatricolazione): essi possono pertanto -già dal semestre filtro- fruire dei servizi DSU di alloggio e ristorazione (quest'ultimo viene assegnato attraverso le modalità ordinarie) resi disponibili secondo le tariffe definite dai soggetti gestori DSU nell'Avviso pubblico. Per il servizio di ristorazione la tariffa è quella corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza dello studente.

Tali studenti non risultano tuttavia vincitori di borsa di studio, non essendo intervenuta l'immatricolazione ed il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio che avverranno all'inizio del secondo semestre.

I soggetti gestori DSU procedono quindi all'erogazione della prima rata di borsa di studio per gli studenti non iscritti al semestre filtro e dei servizi di alloggio a tutti gli studenti idonei utilmente collocati nella prima graduatoria generale e procedono inoltre a rendere fruibile il servizio di ristorazione secondo le predette modalità individuate nel relativo Avviso pubblico.

I soggetti gestori DSU -a seguito della pubblicazione della graduatoria nazionale di medicina, odontoiatria e veterinaria di cui all'art. 7 del D.M. 418/2025 – procedono alla riapertura dei termini dell'Avviso pubblico mediante l'individuazione di una finestra temporale di candidatura aggiuntiva per la concessione dei benefici a concorso afferenti alla borsa di studio ed ai servizi DSU dell'alloggio e della ristorazione a favore degli studenti che hanno partecipato al semestre filtro in altre regioni o in altri atenei della Regione e che, in esito ai risultati del concorso, si immatricolano ad altro corso di studio.

I soggetti gestori DSU approvano quindi la graduatoria del secondo semestre relativa alle borse di studio- anche unificata a quella per il servizio alloggio- e comprensiva delle candidature degli studenti in condizione di sospensione che si sono candidati al bando secondo le scadenze ordinarie, mediante l'inserimento in essa delle candidature idonee ricevute nella finestra temporale aggiuntiva di cui sopra e provvedono, successivamente, alla liquidazione della prima rata di borsa di studio per gli studenti utilmente collocati in graduatoria.

Il finanziamento delle borse di studio avviene mediante le risorse residue e/o mediante l'utilizzo di riserve finanziarie apposite previste nell'Avviso dai soggetti gestori DSU.

L'importo di borsa di studio, che potrà essere concesso a seguito di immatricolazione al secondo semestre, coincide con quello annuale e -per gli studenti fuori sede- la quota alloggio è parametrata rispetto ai mesi di copertura del contratto di locazione onerosa, purché non inferiore a tre mesi.

Analogamente, i soggetti gestori del DSU provvedono all'assegnazione degli alloggi anche mediante le eventuali riserve di posti secondo le disposizioni previste nell'Avviso e nel rispetto delle disposizioni tariffarie definite dallo stesso. Il servizio ristorazione è fruibile in tale secondo semestre secondo le modalità specifiche identificate nell'Avviso dal soggetto gestore DSU. I soggetti gestori DSU disciplinano altresì la ritenuta dei contributi connessi alla fruizione dei servizi durante il secondo semestre parametrandola al periodo di fruizione della borsa di studio.

I soggetti gestori DSU prevedono nei rispettivi Avvisi pubblici che le riserve finanziarie specificatamente dedicate al finanziamento delle borse di studio degli studenti partecipanti al semestre filtro non possono finanziarie borse di studio relative a candidature che comprendono un requisito ISEE o uguale o superiore dello studente più alto in graduatoria generale ma idoneo e non vincitore della borsa di studio.

Gli studenti inseriti nella graduatoria "borsa secondo semestre", in virtù della partecipazione all'Avviso attraverso le scadenze ordinarie, vengono esclusi da tale graduatoria se, concluso il semestre filtro, si immatricolano per il secondo semestre in un ateneo differente da quello per il quale ha competenza l'Avviso DSU a cui afferisce tale graduatoria.

Secondo le scadenze ordinarie, i soggetti gestori DSU verificano il raggiungimento dei livelli di merito previsti per gli studenti del primo anno dalla normativa vigente e, conseguentemente, liquidano il saldo di borsa di studio o avvia le procedure per tornare in possesso delle somme indebitamente percepite mediante la prima rata.

A decorrere dal secondo anno di corso in poi, anche per gli studenti partecipanti al semestre filtro, le procedure e le scadenze per i benefici DSU tornano ad essere quelle ordinarie.

10. TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 3, comma 21, della L. 549/95, come modificato dall'articolo18, comma 8, del D.lgs. n. 68/2012 (di seguito, per brevità, tassa regionale) è dovuta per l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale, dottorati di ricerca e diplomi di specializzazione -ad esclusione di quelli in campo medico- degli enti universitari aventi sede legale in Lombardia, nonché ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, sempre con sede legale in Lombardia, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titolo di studio universitari, ai sensi dell'art. 3, comma 20 della L. 549/95 e dell'art. 60, della l.r. n.10/2003 e s.m.i.,

La tassa regionale viene versata contestualmente all'atto dell'immatricolazione o iscrizione alle università o agli organismi regionali per il diritto allo studio secondo le modalità previste dalla Regione. Gli enti regionali DSU provvedono all'immatricolazione e all'iscrizione, previa riscossione del tributo per conto della Regione.

Per l'a.a. 2026/2027, l'importo della tassa regionale – in applicazione dell'art. 62 della l.r. 10/2023 e s.m.i. – è determinato sulla base della condizione economica degli studenti nelle fasce di seguito indicate:

- euro 130,00 per gli studenti che presentano un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ai requisititi di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio (€ 26.887,93);
- euro 160,00 per gli studenti che presentano un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) superiore ai requisititi di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio (da € 26.887,94) e fino al doppio di tale livello (€ 53. 775,88);
- euro 190,00 per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) superiore al doppio del livello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio (da € 53.775,89), per coloro che non presentano l'attestazione ISEE al momento dell'iscrizione nonché per gli iscritti ad enti universitari che non adottano un sistema di tasse e contributi articolati per fasce sulla base dell'ISEE.

Il soggetto che, ai fini dell'ottenimento del beneficio a concorso, renda dichiarazioni mendaci o produca documenti falsi, oltre a dover versare il tributo dovuto e la sanzione amministrativa tributaria di cui all'articolo 86, comma 1 della medesima l.r. 10/2003, decade dal beneficio ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

In attuazione dell'art. 61, comma 2, della l.r. 13/2003 e s.m.i., sono esonerati dal pagamento della tassa regionale:

a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti);
b) gli iscritti a percorsi di laurea nel contesto penitenziario di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2024, n. 14 (Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di legge regionali) in quanto capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, in possesso dei requisiti di idoneità alla borsa di studio DSU;
c) le vittime del dovere e i loro familiari di cui ai all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 2, comma 1 del R.R. n. 1/2019, come integrato dal R.R. 1/2025.

In caso di versamento della tassa per il diritto allo studio universitario da parte degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, la stessa tassa è rimborsata.

Qualora uno studente si iscriva contemporaneamente a più corsi di studio presso enti universitari aventi sede legale in Lombardia, l'importo corrispondente alla tassa regionale andrà versato una sola volta, a favore dell'Università indicata quale sede principale di studio.

Lo studente con lo status di "studente contemporaneamente iscritto" ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e corsi affini di cui al D. Lgs. 71/2025 provvede al pagamento integrale della tassa regionale per il diritto allo studio universitario solo all'atto dell'immatricolazione presso l'ateneo nel quale effettua il secondo semestre di studio.

I soggetti gestori DSU verificano l'avvenuto versamento della tassa regionale preliminarmente all'immatricolazione degli studenti iscritti al secondo semestre ai predetti corsi di laurea, secondo le modalità operative definite dalla Regione.

11. INCOMPATIBILITÀ

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dal Soggetto gestore o da altri Enti pubblici o privati. In tali casi, lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. È fatta eccezione:

- per le Borse di Studio concesse da Istituzioni nazionali o straniere, volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;

- per le borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico, che partecipano a programmi di mobilità sul territorio nazionale.
- per il contributo a carattere premiante assegnato dagli Enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

12. CONTROLLI

Fermo restando il sistema dei controlli svolti dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dalla Guardia di Finanzia, i Soggetti gestori provvedono al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti afferenti alla condizione economica, verificando la totalità delle dichiarazioni relative ai soggetti beneficiari della Borsa di Studio secondo le modalità previste dall'articolo 11 del DPCM 159/2013.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non diversamente previsto da presente atto e fino alla completa attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nazionali previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del D. Lgs n. 68/2012, trovano applicazione le disposizioni del DPCM 9 aprile 2001, del DM n. 1320/21 e della relativa Circolare Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2022 nonché le ulteriori disposizioni emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

PREVISIONE FINANZIAMENTO MINIMO PER BORSE DI STUDIO DSU ANNO ACCADEMICO 2026/2027

N°	DENOMINAZIONE	FABBISOGNO A.A. 2025/2026 AL NETTO DEI RESIDUI E DEI PREMI DI LAUREA A.A. 2024/2025	PREVISIONE RISORSE REGIONALI PER BORSE DI STUDIO A.A. 2026/2027	PREVISIONE INTROITO TASSA REGIONALE DSU PER BORSE DI STUDIO A.A. 2026/2027	PREVISIONE QUOTA FONDO INTEGRATIVO STATALE PER BORSE DI STUDIO A.A. 2026/2027	TOTALE PREVISIONE FINANZIAMENTO MINIMO BORSE DI STUDIO A.A. 2026/2027
1	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO	7.347.322,80 €	1.060.712,40 €	2.209.817,50 €	1.767.854,00 €	5.038.383,89 €
2	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA (per essa EDISU)	18.256.566,74 €	2.635.649,37 €	5.490.936,18 €	4.392.748,95 €	12.519.334,50 €
3	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	15.257.214,54 €	2.202.641,30 €	4.588.836,04 €	3.671.068,83 €	10.462.546,17 €
4	UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE	1.114.564,64 €	160.906,57 €	335.222,03 €	268.177,62 €	764.306,22 €
5	LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM	3.746.659,00 €	540.894,66 €	1.126.863,87 €	901.491,10 €	2.569.249,63 €
6	UNIVERSITÀ POLITECNICO DI MILANO	43.631.615,00 €	6.298.973,96 €	13.122.862,42 €	10.498.289,93 €	29.920.126,31 €
7	UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC	564.482,50 €	81.492,76 €	169.776,58 €	135.821,26 €	387.090,59 €
8	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	35.617.604,20 €	5.142.013,68 €	10.712.528,51 €	8.570.022,81 €	24.424.565,00 €
9	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA	19.260.402,80 €	2.780.570,37 €	5.792.854,93 €	4.634.283,94 €	13.207.709,24 €
10	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA	2.329.379,08 €	336.285,93 €	700.595,68 €	560.476,55 €	1.597.358,16 €
11	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA	6.241.285,10 €	901.036,84 €	1.877.160,07 €	1.501.728,06 €	4.279.924,97 €
12	UNIVERSITÀ COMMERCIALE BOCCONI	6.410.251,60 €	925.430,06 €	1.927.979,28 €	1.542.383,43 €	4.395.792,77 €
13	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA	1.719.735,20 €	248.273,35 €	517.236,15 €	413.788,92 €	1.179.298,41 €
14	NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI NABA - MILANO (per essa Nuova Accademia SRL)	801.777,00 €	115.750,30 €	241.146,45 €	192.917,16 €	549.813,92 €
15	ACCADEMIA DI BELLE ARTI ACME - MILANO (per essa Leonardo Da Vinci SRL)	52.560,00 €	7.587,94 €	15.808,21 €	12.646,57 €	36.042,71 €
16	ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA BRESCIA (per essa Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale ETS)	315.603,67 €	45.562,82 €	94.922,54 €	75.938,03 €	216.423,38 €
17	ACCADEMIA LABA - BRESCIA (per essa LABA SRL)	716.139,93 €	103.387,11 €	215.389,82 €	172.311,86 €	491.088,79 €
18	ACCAD. DI BELLE ARTI "GALLI" - COMO (per essa ILEM SRL)	9.458,00 €	1.365,42 €	2.844,64 €	2.275,71 €	6.485,77 €
19	CONSERVATORIO DI MUSICA "G.VERDI" MILANO	350.119,00 €	50.545,70 €	105.303,54 €	84.242,83 €	240.092,07 €
20	CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" COMO	27.664,00 €	3.993,77 €	8.320,36 €	6.656,29 €	18.970,43 €
21	CONSERVATORIO DI MUSICA " L.CAMPIANI " MANTOVA	23.656,00 €	3.415,15 €	7.114,90 €	5.691,92 €	16.221,96 €
22	CONSERVATORIO MUSICA "L. MARENZIO" BRESCIA	105.078,92 €	15.169,95 €	31.604,06 €	25.283,25 €	72.057,26 €
23	POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO	190.087,00 €	27.442,33 €	57.171,52 €	45.737,21 €	130.351,06 €
24	CONSERVATORIO DI MUSICA "C.MONTEVERDI" CREMONA	53.817,00 €	7.769,41 €	16.186,27 €	12.949,02 €	36.904,69 €
25	CONSERVATORIO DI MUSICA "PUCCINI" GALLARATE	20.418,00 €	2.947,69 €	6.141,02 €	4.912,82 €	14.001,52 €
26	CONSERVATORIO DI MUSICA "F. VITTADINI" PAVIA	88.722,00 €	12.808,55 €	26.684,47 €	21.347,58 €	60.840,60 €
27	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI P.M. LORIA - MILANO (per essa Società Umanitaria)	217.489,50 €	31.398,35 €	65.413,23 €	52.330,58 €	149.142,16 €
28	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "CARLO BO'" - MILANO (per essa IULM)	269.563,00 €	38.916,05 €	81.075,11 €	64.860,09 €	184.851,26 €
29	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI VARESE(per essa UNI INTERNATIONAL SSML S.r.l)	30.556,00 €	4.411,28 €	9.190,18 €	7.352,14 €	20.953,60 €
30	CIVICA SCUOLA INTERPRETI E TRADUTTORI "A. SPINELLI" (per essa Scuole civiche di Milano - Fondazione di partecipazione)	22.946,00 €	3.312,65 €	6.901,35 €	5.521,08 €	15.735,09 €
31	CIVICA SCUOLA DI MUSICA "C.ABBADO" (per essa Scuole civiche di Milano - Fondazione di partecipazione)	57.096,00 €	8.242,79 €	17.172,48 €	13.737,98 €	39.153,25 €
32	CIVICA SCUOLA DI TEATRO "P. GRASSI" (per essa Scuole civiche di Milano - Fondazione di partecipazione)	31.074,00 €	4.486,07 €	9.345,97 €	7.476,78 €	21.308,81 €
33	CIVICA SCUOLA DI CINEMA "L. VISCONTI" (per essa Scuole civiche di Milano - Fondazione di partecipazione)	76.767,00 €	11.082,64 €	23.088,83 €	18.471,06 €	52.642,52 €
34	ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN - IED	666.497,84 €	96.220,43 €	200.459,22 €	160.367,38 €	457.047,02 €
35	UNIVERSITÀ HUMANITAS	113.943,55 €	16.449,71 €	34.270,23 €	27.416,18 €	78.136,13 €
36	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI UNICOLLEGE ADIUVA SRL - MANTOVA	161.135,70 €	23.262,71 €	48.463,98 €	38.771,18 €	110.497,87 €
37	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "GONZAGA" - MANTOVA (per essa Fondazione Univermantova)	44.589,00 €	6.437,19 €	13.410,81 €	10.728,65 €	30.576,65 €
38	ISTITUTO MARANGONI SRL - MILANO	- €	- €	- €	- €	- €
39	CPM MUSSIDA MUSIC PUBLISHING SRL	11.021,15 €	1.591,09 €	3.314,78 €	2.651,82 €	7.557,69 €
40	SAE INSTITUTE MILANO SRL	36.253,00 €	5.233,74 €	10.903,63 €	8.722,91 €	24.860,28 €
41	FONDAZIONE ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA	82.605,58 €	11.925,54 €	24.844,87 €	19.875,89 €	56.646,30 €
42	SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA PER MEDIATORI LINGUISTICI DI BRESCIA UNICIELS SRL	122.348,00 €	17.663,04 €	36.798,00 €	29.438,40 €	83.899,43 €
43	ISTITUTO ADML SRL ACCADEMIA DEL LUSSO DI MILANO	7.073,00 €	1.021,11 €	2.127,31 €	1.701,85 €	4.850,27 €
44	ISTITUTO SECOLI - MILANO	23.341,00 €	3.369,67 €	7.020,16 €	5.616,12 €	16.005,96 €
45	RAFFLES MILANO INTERNATIONAL DESIGN INSTITUTE	16.268,00 €	2.348,57 €	4.892,84 €	3.914,28 €	11.155,69 €
	TOTALE	**166.242.751,04 €**	**24.000.000,00 €**	**50.000.000,00 €**	**40.000.000,00 €**	**114.000.000,00 €**